

Allegato A)

Indirizzi regionali per il coordinamento del procedimento ordinario del Suap e le procedure dell' AIA (IPPC) e dei rinnovi.

1. Premesse

Anzitutto, preme evidenziare che, per affrontare correttamente la questione dell'applicabilità del procedimento ordinario dello sportello unico per le attività produttive nel caso di discipline di settore che prevedono altri procedimenti unici, il punto di partenza non può che essere l'art. 38 del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, laddove si precisa che le disposizioni ivi contenute introducono misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 117, primo comma della Costituzione.

Ne consegue che in virtù della competenza legislativa esclusiva riservata dalla Costituzione in materia (cfr. art.117 lett.m) Cost.) le disposizioni ivi contenute trovano applicazione su tutto il territorio nazionale.

La norma dell'art. 38 rinvia l'effettiva applicazione all'adozione di un regolamento ministeriale ma quel che più rileva è il principio contemplato dal comma 3 lett. a) ove si prevede che "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità".

La Regione Emilia Romagna ha poi approvato la L.R. 4/2010 che si iscrive nel medesimo solco tracciato dal legislatore statale ove, all'art. 2 comma 2, si precisa che "il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio".

Il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive è stato quindi emanato con DPR 7 settembre 2010, n. 160 e rileva particolarmente l'art. 4 comma 2 dove si dispone che "le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente." Ed, inoltre rileva, in merito al c.d. procedimento ordinario, quanto previsto dall'art. 7 (c.d. procedimento unico) ove si

precisa che, secondo una scansione procedimentale unica, il provvedimento conclusivo del procedimento, è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

La questione sicuramente più rilevante, per quanto di interesse rispetto alle esigenze di raccordo e armonizzazione con la normativa AIA (IPPC), risiede nel fatto che il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale del privato per l'esperimento dei procedimenti amministrativi che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive di beni e servizi. Da questo punto di vista, poco rileva che la provincia sia delineata come autorità competente del procedimento AIA per il coordinamento dei pareri richiesti ed interlocutore unico con i gestori, in quanto la legge prevede che, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, "il suap è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà sanzionatorie e di controllo" e che "il suap costituisce punto unico di accesso anche per i gestori di pubblici servizi" (art. 2 comma 4 e comma 5 l.r. 4/2010).

Ne consegue, quindi, che si può ritenere ai sensi del sopra richiamato art. 4 comma 2 del DPR 160/2010, di escludere la possibilità di qualsiasi contatto con gli uffici comunali diversi dal SUAP e le altre amministrazioni coinvolte, dal momento che il punto di partenza del procedimento è dato dalla registrazione della dichiarazione/segnalazione/domanda presso lo Sportello Unico ed anche l'eventuale presentazione presso uffici diversi della segnalazione o istanza impone comunque a questi l'immediata trasmissione al SUAP con contestuale avviso al richiedente.

Allo stesso modo ogni atto (autorizzazioni, nulla osta pareri, atti di assenso comunque denominati) delle amministrazioni coinvolte con riferimento alla segnalazione di inizio attività o alla istanza deve essere indirizzata al SUAP, anche se di segno negativo, che per espressa previsione normativa è l'unico soggetto pubblico titolato ad interloquire con il richiedente.

Ne consegue che ogni riferimento normativo alla titolarità delle funzioni amministrative in materia ed al rilascio di atti autorizzativi deve essere letto ed applicato, oggi, in via di interpretazione sistematica ed in armonia con il quadro normativo vigente, ragion per cui la dichiarazione/istanza deve essere presentata al SUAP del Comune territorialmente competente e questo deve provvedere all'inoltro in via telematica a tutte le amministrazioni coinvolte, ivi compresa la Provincia.

Per il resto tutte le restanti procedure autorizzatorie per la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi, nonché cessazione o riattivazione di attività produttive di beni e servizi non esulano dall'ambito di applicazione del procedimento unico del SUAP essendo lo stesso ispirato alla massima semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa.

In via generale quindi si può ritenere che anche in materia ambientale le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste esclusivamente per via telematica allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del DPR 160 del 2010 e senza che ciò determini appesantimenti od ostacoli

alla regolare conclusione dei procedimenti o un ingiustificato carico di oneri per le imprese.

Unica eccezione ammessa, alla luce della sua assoluta peculiarità, allo stato interpretativo attuale (cfr. nota del 3 maggio 2011 a firma degli uffici legislativi del Ministero della Semplificazione normativa e del Ministro dello Sviluppo economico; DGR n. 2767/2001, "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di giunta regionale 26-07-99 n.1367 recante 'prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive'"), è quella rappresentata dal procedimento di autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

2. Principale normativa di riferimento e criteri interpretativi

Per quanto riguarda l'AIA, la principale normativa nazionale di riferimento è costituita dal dlgs. 152/06 (e successive modifiche, in particolare quelle introdotte dal dlgs. 128/10) e dal "decreto tariffe" DM 24 aprile 2008; la normativa regionale è costituita dalla L.R. 21/04 e successive circolari e delibere applicative, e da ultimo la DGR 1113/2011 che contiene la modulistica da utilizzare per quanto riguarda i rinnovi.

Relativamente al SUAP la principale normativa di riferimento è costituita dal D.lgs.112/1998 art. 23-27; dall'art.38 L.133/2008; D.P.R. 160/2010; D.M. 10.11.2011; L.R. 4/2010 (artt.2 e 3); DGR 431/2010.

Ciò richiamato occorre rilevare che i profili di coordinamento e raccordo procedimentale che vengono in esame sono caratterizzati da significativa complessità e ciò in primis poiché la normativa statale di riferimento non affronta direttamente e in ogni caso non chiarisce i rapporti tra il procedimento dell'AIA come disciplinata dal Codice ambientale (artt. 29-bis e seguenti e il procedimento unico ordinario di competenza del SUAP art.7 DPR 160/2010).

Al riguardo inoltre si rileva che dal punto di vista delle competenze istituzionali che entrano in gioco l'intreccio è dato da competenze, sia di tipo orizzontale (amministrazioni dello stesso livello territoriale), sia di tipo verticale (amministrazioni di livelli territoriali diversi) e che in assenza di una forte condivisione e leale collaborazione tra gli enti interessati e di chiari indirizzi interpretativi a livello regionale (e nazionale), la pluralità dei centri di competenza e di cura degli interessi fra loro talvolta non coordinati potrebbe tradursi, nel concreto agire amministrativo dei diversi enti, in un difficile problema di raccordo dei procedimenti e di integrazione degli interessi perseguiti.

In linea generale, si può ritenere che laddove il rapporto che intercorre fra le azioni amministrative che esplicitano l'esercizio delle diverse funzioni assegnate agli enti coinvolti nei diversi ambiti di tutela, non sia considerato e risolto direttamente dalla normativa di settore, esso va articolato secondo i principi generali e i modelli conosciuti dal diritto amministrativo e disciplinati dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo.

Dal canto proprio, l'apporto interpretativo della giurisprudenza, a seconda dei casi, ha messo in luce come allorché si delinei una sorta di concorrenza di procedure che può comportare una indebita sovrapposizione di più procedimenti, per

lo più soccorra l'attribuzione per legge ad una amministrazione della competenza a rilasciare un'unica autorizzazione nell'ambito di un procedimento unico svolto con la garanzia della massima concentrazione del procedimento, assicurata mediante lo svolgimento di una unica conferenza dei servizi.

In tali casi, per assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione finale, le determinazioni delle pp.aa. interessate sono espresse solo in conferenza dei servizi, nell'ambito della quale tutte le pp.aa. devono, appunto, esprimere il loro avviso.

Ancora, in linea di principio, al fine di favorire l'iniziativa economica, mediante il procedimento unico viene operata una drastica semplificazione del relativo procedimento autorizzatorio, che si realizza attraverso la concentrazione dell'apparato valutativo di tutte le pp.aa. interessate nell'ambito di una apposita conferenza dei servizi, da svolgere in vista dell'adozione di un unico provvedimento conclusivo dal contenuto espresso e polistrutturato.

Lo stesso modulo procedimentale e di semplificazione amministrativa rappresentato dalla conferenza dei servizi è precipuamente finalizzato alla definizione in un unico contesto di tutte le problematiche interpretative ed operative connesse ad un determinato intervento.

Di norma, nel modulo procedimentale unico, si individua un procedimento principale cui si connettono uno o più endoprocedimenti o sub procedimenti.

Quanto al rispetto del termine finale di durata massima dei singoli endoprocedimenti, si deve presumere che nel fissare detto termine il legislatore abbia implicitamente tenuto conto delle possibili difficoltà interpretative ed operative e che in ogni caso abbia postulato la capacità della p.a. di risolverle entro termini ragionevoli senza ricadute negative sulla impresa. La giurisprudenza mette in evidenza come tuttavia può talvolta assistersi ad una complessiva confusione organizzativa ed informativa in cui versano le pp.aa. la quali talvolta non sembrano in grado di attingere d'ufficio le informazioni necessarie all'espletamento delle relative istruttorie dagli atti adottati dai loro stessi uffici.

Complessivamente si ritiene che la corretta genesi della procedure e la gestione delle relative eventuali anomalie (quali ad es. ritardi, ecc.) sia da annoverarsi in capo alla autorità procedente, la quale nel coordinare le vari fasi procedimentali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazione coinvolta, deve rilevarle e governarle anche a fini ricognitivi e sollecitatori.

Ciò considerato è dunque possibile configurare la procedura di AIA come un endoprocedimento del procedimento unico principale curato dal responsabile del suap.

Il DPR 160/2010 e s.m. prevede che tutte le procedure relative ad impianti produttivi di beni e servizi e all'esercizio di attività d'impresa siano presentate al SUAP in modalità telematica tramite portale e che il Suap provveda a trasmetterle per gli adempimenti agli Enti terzi competenti tramite PEC.

Allo stato della normativa, considerato che la procedura di AIA non rientra tra i casi di esclusione previsti dal DPR 160/2010, la stessa rientra nell'ambito di applicazione dello Suap.

Al riguardo si ritiene utile chiarire che il DPR 160/2010 e s.m.i. assegna al Suap una responsabilità di carattere procedimentale sul procedimento unico (coordinamento del procedimento unico, rispetto dei tempi etc.), ma la responsabilità del merito degli endoprocedimenti attivati nel procedimento unico, in termini di istruttoria ed assunzione delle determinazioni nelle materia di competenza, rimangono in carico agli Enti terzi competenti, stante la vigenza delle normative di settore, che non vengono abrogate, ma che devono essere coordinate rispetto alle procedure e relativi tempi dell'art. 7 DPR 160.

In relazione al procedimento di AIA quindi, in coerenza con quanto esposto in premessa, si ritiene che l'inoltro dell'istanza da parte del gestore deve avvenire in via telematica tramite lo sportello unico e che quest'ultimo trasmetta l'istanza medesima e la relativa documentazione alle Province per l'endoprocedimento di competenza (nel caso di specie l'AIA).

Con riguardo all'unico provvedimento conclusivo del procedimento unico, avente valore di titolo per la legittima realizzazione dell'intervento e dell'esercizio dell'attività economica, ne consegue che non viene meno la determinazione relativa all'endoprocedimento AIA che deve essere assunta dall'Ente settorialmente competente e responsabile (Provincia) ed essere trasmesso al Suap, che acquisite tra l'altro tutte le determinazioni degli Enti competenti sui diversi endoprocedimenti attivati in relazione all'intervento in questione, rilascia (a firma del Responsabile del Suap) il provvedimento conclusivo del procedimento unico a norma dell'art. 7 del DPR 160.

Per quanto attiene ai profili delle responsabilità procedurali, il SUAP si configura come autorità procedente del procedimento principale, mentre la Provincia rimane autorità competente. Il SUAP assume quindi la responsabilità del corretto svolgimento del procedimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico (risposta unica e tempestiva), e la Provincia la responsabilità dell'endoprocedimento e dei contenuti dell'AIA (una sorta di parere obbligatorio e vincolante).

Quanto sopra precisato, comporta che ciascuna amministrazione è chiamata a partecipare al procedimento unico espletando i propri compiti, assicurando la massima collaborazione ed operando nei tempi tecnici strettamente necessari. Al riguardo occorre richiamare l'attenzione sulla prescrizione finale contenuta nel comma 3 dell'art. 7 del DPR 160/2010 che, nel caso in cui scadano i termini per l'espressione dei pareri o degli altri atti di assenso e questi non siano pervenuti al Suap, rinvia all'art. 38, comma 3, lett. h) del D.L 112/2008, in base al quale il Suap deve concludere il procedimento anche in loro assenza. In questo caso, a meno che il parere non sia stato richiesto, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri o degli altri atti di assenso richiesti.

3. Modalità di integrazione e coordinamento delle procedure (c.d. procedimenti unici)

Per maggior chiarezza in ordine ai profili di coordinamento e di rispetto dei termini massimi stabiliti dalla normativa è opportuno distinguere due casi:

A) il caso in cui per l'intervento che si vuole realizzare non siano necessari altri endoprocedimenti: in tal caso l'utente attiva la procedura dell'AIA tramite Suap ma come procedura singola (AIA come singolo endo procedimento).

In questo caso ci si può avvalere del comma 3 dell'art. 7 del DPR 160/2010 che prevede che, in assenza di Conferenza di Servizi del Suap, il procedimento debba rispettare i tempi delle normative settoriali.

B) il caso in cui l'intervento che si vuole realizzare preveda l'acquisizione, oltre all'AIA, anche di altri pareri ed autorizzazioni di carattere non ambientale, non ricompresi nell'AIA.

In questo caso occorre definire come raccordare al meglio il procedimento di AIA con il procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

In questo caso, in analogia a quanto previsto per la VIA, si prevede che l'utente possa scegliere:

a) se attivare preliminarmente la procedura di AIA e poi avviare il procedimento unico per l'acquisizione di tutti gli altri pareri non compresi nell'AIA; in tal caso la procedura di AIA può essere svolta allo stesso modo del caso di cui alla lett. A come procedura singola;

b) se attivare il procedimento unico ex art. 7 DPR 160 con la richiesta di acquisizione contestuale di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie e quindi dell'AIA unitamente al permesso di costruire, alla scia incendi, etc, etc...

In quest'ultima ipotesi è possibile l'attivazione da parte del Suap di una Conferenza dei Servizi Unica sia per l'AIA che per tutti gli altri procedimenti e ciò similmente a quanto stabilito per la Via dalla L.R. 3/2012, il che comporta il vantaggio del miglior coordinamento dei procedimenti e un'opera di "assemblamento delle prescrizioni" derivante dal confronto collegiale tra tutti gli enti interessati e quindi una maggiore chiarezza per il gestore.

4. Descrizione dell'iter procedurale nelle varie tipologie di domande:

Ciò delineato, per definire chiaramente l'articolazione delle varie fasi procedurali, è opportuno distinguere le varie tipologie di domanda:

1. Domanda di AIA con procedura completa non sottoposta a VIA (rilascio AIA o modifica sostanziale);
2. Domanda di AIA ricompresa all'interno della VIA;
3. Domanda di rinnovo (con o senza modifiche);
4. Domanda per modifica non sostanziale.

Si intende che la descrizione delle fasi procedurali individuate di seguito rappresentano una sintesi, mentre per i maggiori dettagli è necessario fare riferimento alla normativa soprarichiamata.

Sub 1. Domanda di AIA con procedura completa non sottoposta a VIA (rilascio AIA o modifica sostanziale)

a) Presentazione della domanda e verifica di completezza.

La domanda di AIA corredata dai relativi allegati va presentata, con modalità telematica e firma digitale, al SUAP competente per territorio, insieme alla documentazione necessaria per gli altri procedimenti/atti di assenso, comunque denominati.

Qualora l'impresa/gestore intenda avvalersi di soggetti terzi per la presentazione della domanda si può ricorrere al potere di rappresentanza e utilizzare lo strumento della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica (DPR 160/2010, Art 3, comma 1 lettera C; Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3616 /C del 2008).

Per quanto attiene all'imposta di bollo così come disposto dall'art 3, comma 2, del Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10 novembre 2011 "Nell'ipotesi in cui il Suap non disponga, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali."

Il responsabile dello SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e dei relativi allegati esaminando la presenza o meno dei documenti necessari. Laddove possibile tale verifica è effettuata automaticamente e informaticamente. In caso di verifica positiva (art. 2 comma 3 dpr 160/10) rilascia la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la domanda e i relativi allegati alla amministrazione competente e agli altri uffici che intervengono nel procedimento. Sono individuati come documenti essenziali necessari per tutte le tipologie di istanza la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie e una relazione tecnica (è ovviamente prevista la possibilità di allegare tutti gli altri documenti previsti dalla modulistica - DGR 2411/2004 - e altri ulteriori allegati). Il SUAP riceve la domanda e la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'Autorità Competente (A.C. - Provincia). Il Suap trasmette inoltre la domanda, come tutta la documentazione presentata dal gestore, a Comune ed ARPA (sezione provinciale).

Entro 30 giorni dalla presentazione l'autorità competente verifica la completezza della domanda e comunica tempestivamente al SUAP l'esito della verifica. In caso la documentazione risulti incompleta, l'A.C. potrà chiedere integrazioni indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. L'A.C. comunica le eventuali richieste di integrazioni al SUAP che procede a integrarle con eventuali richieste di integrazione per altri procedimenti e a comunicarle al gestore. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento di rilascio AIA fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se entro il termine indicato il

proponente non deposita la documentazione richiesta, l'istanza si intende ritirata, fatta salva la facoltà per il proponente di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare.

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di AIA al SUAP o dalla data di ricevimento della domanda completa nel caso di integrazioni. In buona sostanza la domanda incompleta si considera come non presentata o non correttamente presentata e non fa decorrere alcun termine per la p.a. In questo caso il Suap ne comunica l'improcedibilità al gestore.

b) Pubblicazione sul BUR e comunicazione avvio del procedimento

L'A.C. conferma che la documentazione può considerarsi completa dandone comunicazione al Suap il quale provvede a richiedere la pubblicazione sul BUR telematico e a comunicare al gestore la data di pubblicazione e di avvio del procedimento.

Entro la data di pubblicazione sul BUR telematico il gestore provvede alla pubblicazione dell'annuncio su quotidiano.

c) Partecipazione dei soggetti interessati

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio i soggetti interessati possono presentare osservazioni in forma scritta all'autorità competente. Le eventuali osservazioni vengono raccolte dall'autorità competente che le trasmette, al gestore, il quale ha facoltà di trasmettere eventuali controdeduzioni.

d) Convocazione Conferenza dei servizi e richiesta di integrazioni

Viene svolta un'unica conferenza dei servizi degli enti interessati al procedimento di AIA e del procedimento unico, indetta nel caso A in cui l'AIA sia un singolo endoprocedimento dall'Autorità competente e nel caso B in cui vi sia la richiesta di avviare il procedimento unico con richiesta di acquisizione di tutti i pareri e assensi necessari dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento tra i due procedimenti. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 14 comma 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi vengono acquisiti dall'Autorità competente i pareri previsti del Comune e dell'ARPA su monitoraggio e controllo, e l'Autorità Competente, ai fini delle proprie determinazioni sull'AIA, può chiedere integrazioni alla documentazione tramite il Suap, o comunque direttamente, dandone contestuale notizia al Suap, anche per valutare l'applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni (in questo caso il procedimento AIA può essere allungato di 30 giorni in più rispetto ai 150 previsti).

e) Rilascio dell'AIA

L'autorità competente si esprime entro 150 giorni dal ricevimento della domanda completa (o entro 180 se vengono richieste integrazioni). Prima del rilascio dell'AIA l'A.C. tramite il SUAP trasmette lo schema di AIA al richiedente/gestore, che ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni. L'AIA viene poi trasmessa al SUAP e tramite esso al proponente e a tutte le amministrazioni interessate, a conclusione del procedimento unico.

Il SUAP cura anche la pubblicazione per estratto sul BUR dell'AIA rilasciata, indicando anche il sito su cui può essere consultata (portale AIA).

Sub 2. Domanda di AIA ricompresa all'interno della VIA

In forza delle previsioni delle norme regionali l'AIA è ricompresa all'interno della procedura di VIA, qualora sia necessario effettuare entrambe le procedure.

In questo caso occorre evidenziare che la L.R. n.3/2012 ha regolato la connessione tra i due procedimenti SUAP-VIA nel senso che la VIA viene a costituire un endoprocedimento del procedimento curato dal SUAP, analogamente a quanto previsto per i rapporti con il procedimento "unico" di autorizzazione energetica.

Pur sottolineandosi come la VIA mantenga notevoli caratteri di autonomia, essa conserva all'interno dell'iter che la ingloba, la propria disciplina per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedurali.

La regola generale è che il SUAP è competente a ricevere la domanda relativa al progetto da sottoporre a valutazione d'impatto, a indire la conferenza dei servizi che in tal caso è unica, e a emettere il provvedimento finale richiesto. Compito dell'autorità competente alla VIA è - una volta ricevuti gli atti dal SUAP - curare l'istruttoria fino ad adottare il provvedimento di VIA, che comprende e sostituisce gli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale eventualmente necessari alla chiusura dell'iter.

Nel rispetto della legge nazionale la L.R. n.3/2012 ammette anche la possibilità, sia pure in via eccezionale, che la VIA sia oggetto di autonoma domanda.

Sub 3. Domanda di rinnovo (con o senza modifiche)

a) Presentazione della domanda e verifica di completezza.

La presentazione della domanda e la verifica di completezza avvengono a somiglianza di quanto descritto per le domande ordinarie.

b) Pubblicazione sul BUR e avvio del procedimento

Una volta verificata dall'Autorità Competente (Provincia) la completezza della documentazione si può procedere alla comunicazione di avvio del procedimento e pubblicazione sul BUR da parte del SUAP in analogia a quanto ipotizzato per la procedura ordinaria.

In questo caso non si prevede per il gestore l'obbligo di pubblicazione su un quotidiano.

c) Convocazione Cds e richiesta di integrazioni

Tali fasi che possono avvenire similmente a quanto avviene per il procedimento completo.

d) Rilascio dell'AIA

L'autorità competente si esprime entro 150 giorni. Prima del rilascio viene trasmesso lo schema di AIA al gestore indicando un termine entro cui presentare eventuali osservazioni. Le modalità

di trasmissione dell'autorizzazione e di pubblicazione sul BUR dell'annuncio di rilascio dell'AIA con l'indicazione, oltre che degli uffici, anche dell'indirizzo web in cui è possibile visionarla possono avvenire con modalità simili a quanto avviene per il procedimento completo.

Sub.4 Domanda per modifica non sostanziale

Il SUAP riceve la documentazione e la inoltra immediatamente all'autorità competente. E' prevista una valutazione dell'A.C. che, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali, lo comunica attraverso il SUAP entro 60 gg. al gestore che dovrà poi presentare una nuova domanda, altrimenti provvede, se necessario ad aggiornare l'AIA. Decorso il termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. E' facoltà dell'A.C. convocare una conferenza dei Servizi istruttoria con gli enti interessati per acquisirne le osservazioni e informazioni; la Conferenza salvo diverso accordo sarà convocata dal SUAP su segnalazione dell'A.C, in coordinamento con le altre eventuali Conferenze di Servizi da convocare nell'ambito del procedimento unico ai fini dell'acquisizione degli altri eventuali atti di assenso occorrenti per la realizzazione degli interventi progettati. In caso di aggiornamento dell'AIA viene trasmessa la versione aggiornata tramite il SUAP al gestore.

Possibilità, su richiesta del gestore, di svolgere la procedura prima dell'avvio del procedimento unico ordinario Suap

In tutti i casi, su domanda del proponente, a somiglianza di quanto è stato ipotizzato per la VIA, la procedura può essere attivata e conclusa prima dell'avvio del procedimento unico, sempre attraverso il SUAP.

Nel caso generale in cui invece l'AIA venga rilasciata nell'ambito del procedimento unico e le prescrizioni del provvedimento di AIA comportino modifiche progettuali per gli elaborati necessari all'ottenimento di atti di assenso diversi dall'AIA, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il gestore presenta la documentazione progettuale modificata.